

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 e art. 19, comma 2 D.L. n.18 del 17/03/2020 per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. 34/2020 del 19/05/2020

Il giorno 5 giugno 2020 in via telematica, vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 19 del DL 18 del 17.3.2020, si è tenuto l'incontro tra:

- **Pellegrini S.p.A.** – rappresentata da Vincenzo Di Marco e Andrea Garzone;
- **Filcams CGIL** – rappresentata da Giovanni Dalò e Cinzia Bernardini;
- **Fisascat CISL** – rappresentata da Marco Demurtas;
- **Uiltucs UIL** – rappresentata da Gabriele Fiorino;
- **Uiltrasporti**– rappresentata da Lucia Silvestri;

per l'esame della comunicazione formulata in data 4 giugno 2020 ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda Pellegrini S.p.A. con sede legale a Milano in via Lorenteggio n. 255, codice fiscale 05066690156, con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale e opera nel settore dei Pubblici Esercizi e dei Servizi di Pulizia e Servizi integrati / Multiservizi applicando, rispettivamente, ai propri dipendenti il CCNL "per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo " — sottoscritto il 08/02/2018 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL e il CCNL per il personale da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi sottoscritto dalle OO.SS. . Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti e occupando mediamente alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti nel semestre precedente, con n. 7.185 dipendenti occupati sul territorio nazionale. La Società Pellegrini S.p.A. appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

### PREMESSO CHE

- a) Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, nonché con ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 22 marzo 2020, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- b) Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura o contrazione di molte attività;



- c) I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come modificato dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;
- d) Il presente incontro è stato concordato su richiesta della Pellegrini S.p.A. in seguito alla comunicazione inviata alle Organizzazioni Sindacali in data 4 giugno 2020, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'art.19, comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, come modificato dall'art. 68 del DL 34/2020 del 19 maggio 2020, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto riconducibile all'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19;
- e) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emanazione dei sopraindicati D.P.C.M. e delle ordinanze sopra indicate che non permettono di adibire all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale occupato nelle attività di servizi di ristorazione, distributori automatici, pulizie e servizi allegati degli appalti interessati dalla sospensione/riduzione su tutto il territorio nazionale come indicati negli allegati elenchi (allegato 1 e allegato 2);
- f) A causa e per tutto il periodo di sospensione e riduzione programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nelle sedi indicate negli allegati elenchi (allegato 1 e allegato 2) vedrà ridotta la prestazione lavorativa o sarà temporaneamente sospeso dalla stessa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva;
- g) Che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di Integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- h) Che i suddetti allegati comprendono anche i lavoratori con un'anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni, già in forza alla data del 25.03.2020, secondo quanto stabilito dal D.L. "Rilancio";
- i) Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando le difficoltà che la stessa si trova ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

1. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, e afferisce alla causale individuata nel D.L. n.18/2020, come modificato dal D.L. 34/2020, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
2. La causale per la quale si richiede la concessione del Fondo D'Integrazione Salariale è "emergenza COVID-19 nazionale;

*Giuseppe Ferrero*


3. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015;
4. Le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale per n. **9 settimane** con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per n. **196** lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a **5.156,41** settimanali, per i periodi e il personale operante presso le sedi indicate negli allegati elenchi (allegato 1 – Divisione Ristorazione e Distributori automatici / allegato 2 – Divisione Pulizie e Servizi integrati) e concordano che la misura della riduzione sarà individuata nei confronti con le RSU/RSA e OO.SS., che si terranno a livello territoriale ai fini della gestione operativa del presente comma;
5. In merito a quanto sopra, la Pellegrini S.p.A. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.
6. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori;
7. L'azienda, previo coinvolgimento delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;
8. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata tramite conguaglio UNIAMENS, le parti come individuate, convengono di incontrarsi, in caso di difficoltà sopravvenute, per individuare soluzioni sostenibili per l'impresa e per i lavoratori;
9. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;
10. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza nazionale COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Giuseppe Ferro

11. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'art.19 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. 34 del 19/05/2020.


Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Pellegrini S.p.A.**


Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right.

**Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:**

**Filcams CGIL**

A handwritten signature in black ink.A small handwritten signature in black ink.

**Fisascat CISL**

A handwritten signature in blue ink.

**Uiltucs UIL**

A handwritten signature in blue ink.

**Uiltrasporti**

A handwritten signature in black ink.